

Tribunale Ordinario
POTENZA

Via Nazario Sauro n. 74 - 85100 POTENZA (Italy)

Tel. (0971) 471753 - 491111 - Fax (0971) 471778

SEGRETERIA



Repubblica Italiana

prot. n.: 2185/B/49/31

All. n. 1

Potenza, 24 settembre 2013.

Ai Sigg.ri
Presidente dell'Ordine dei Commercialisti
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
Presidente dell'Ordine dei Medici
Presidente del Collegio dei Geometri
Presidente del Collegio dei Periti Industriali
Presidente dell'Ordine dei Geologi

POTENZA

e, p.c

Al Sig.
Fabio Pierantozzi
Ernst & Young

ROMA

Alla dott.ssa
Lucia Guarini

SEDE

Oggetto: Avvio Processo Civile Telematico presso il Tribunale di Potenza - trasmissione consulenze e perizie in modalità telematica.

Nell'ambito delle attività propedeutiche all'avvio a valore legale del Processo Civile Telematico presso il Tribunale di Potenza ed al fine di consentire la buona riuscita delle operazioni sperimentali, è necessaria la cortese, fattiva collaborazione da parte di codeste categorie professionali, ricomprese nell'albo consulenti e periti dell'Ufficio.

Per questo, attesa l'obbligatorietà, a decorrere dal 30 giugno 2014, delle modalità di deposito telematico degli atti in materia civile (vedi, allegato alla presente, il testo dell'art.16-bis dl. 18/10/2012 n. 179, conv. in Legge 24 dicembre 2012, n.228), codesti Ordini professionali vorranno promuovere fra gli iscritti la prassi d'invio in **modalità telematica di consulenze, perizie, relazioni e ogni altra documentazione realizzata nell'ambito dei procedimenti civili di cognizione, lavoro, esecuzioni civili individuali e concorsuali.**

Detto invio dovrà avvenire alle cancellerie telematiche del Tribunale di Potenza, previa iscrizione da parte dei professionisti mittenti al REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), mediante predisposizione della *busta telematica* e relativo inoltro tramite punto di accesso (disponibile sul PST - Portale dei Servizi Telematici o altro punto di accesso messo a disposizione dal partner tecnologico del singolo professionista).

Segnalo che, per qualsiasi richiesta di chiarimento/ulteriore delucidazione sulle modalità di invio telematico degli atti sarà possibile consultare il portale dei servizi telematici (pst.giustizia.it) ovvero contattare l'Ufficio PCT del Tribunale di Potenza al seguente indirizzo ufficiopct.tribunale.potenza@giustizia.it, che offrirà supporto ai professionisti per le operazioni in questione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- dott. L. Vetrone -



Art. 16-bis ((Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).))

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nel processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.)